

XLIX SEDUTA

(POMERIDIANA)

GIOVEDÌ 15 MARZO 1962

Presidenza del Vicepresidente GARDU

INDICE

Interrogazioni (Svolgimento):

DEL RIO, Assessore ai lavori pubblici	985-986
FILIGHEDDU	986
BERNARD	987
Sulla relazione concernente la Commissione paritetica prevista dall'articolo 56 dello Statuto speciale per la Sardegna (Discussione):	
ZUOCA	987
CONTU ANSELMO, Assessore all'igiene e sanità	989-990 991-992
MELIS, Assessore all'industria e commercio	989-990-992
PAZZAGLIA	992
DEL RIO, Assessore ai lavori pubblici	992
CONGIU	993

La seduta è aperta alle ore 18 e 25.

MARRAS, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Per prima viene svolta una interrogazione Filigheddu all'Assessore ai lavori pubblici. Se ne dia lettura.

MARRAS, Segretario:

«per sapere quale azione intenda svolgere, con carattere di assoluta urgenza, presso gli

organismi della Cassa per il Mezzogiorno perchè da parte degli stessi sia data sollecita esecuzione alle fasi burocratiche in ordine all'appalto dei lavori interessanti la costruzione della strada panoramica Olbia-Golfo Aranci, già finanziati dalla stessa Cassa per il Mezzogiorno. L'interrogante fa presente come siano urgenti l'inizio e il sollecito compimento dell'opera, soprattutto in considerazione dell'avvenuta entrata in funzione del servizio di navi traghetto tra Golfo Aranci e Civitavecchia. La nuova arteria, infatti, consentirebbe con il suo tracciato un traffico più sicuro e veloce ai mezzi di trasporto diretti a Golfo Aranci ed oggi costretti alle angustie della irrazionale strada provinciale Olbia - Golfo Aranci». (83)

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore ai lavori pubblici ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

DEL RIO (D.C.), Assessore ai lavori pubblici. Il progetto della strada panoramica Olbia-Golfo Aranci, per un importo complessivo di 323.615.000 lire — 268.315.000, a base d'asta — è stato trasmesso alla Cassa per il Mezzogiorno in data 28 ottobre ultimo scorso. In seguito alle ripetute richieste nostre — fatte anche personalmente —, la Cassa per il Mezzogiorno ha assicurato che avrebbe provveduto nel minor tempo possibile a dar corso agli atti formali di preappalto.

Il 12 dello scorso mese, il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno ha comunicato al Presidente della Regione che il Consiglio di amministrazione della Cassa, nella seduta del giorno 7, aveva approvato assieme ad altri il progetto della strada. Successivamente, lo stesso Presidente della Cassa per il Mezzogiorno ha fatto sapere che è ormai imminente l'appalto dei lavori.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Filigheddu per dichiarare se è soddisfatto.

FILIGHEDDU (D.C.). Prendo atto, con soddisfazione, delle comunicazioni dell'Assessore. Pertanto, non posso non dichiararmi soddisfatto.

PRESIDENTE. Segue una interrogazione Bernard all'Assessore ai lavori pubblici. Se ne dia lettura.

MARRAS, Segretario:

«per conoscere se sia a conoscenza della lentezza con la quale procedono i lavori di costruzione della strada Talana-Villagrande per quanto attiene al tronco in partenza da Talana. Detti lavori sono attualmente ancora sospesi per il fatto che mancano circa 200 metri di percorso che dovrebbero servire a raccordare l'abitato di Talana con la zona dove dovrebbero iniziare i lavori appaltati dal Provveditorato alle opere pubbliche (con fondi del piano particolare della viabilità stralcio dal Piano di rinascita), e tale sospensione pare derivi dal fatto che la Regione ancora non si è pronunciata su una soluzione prospettata dal Provveditorato stesso. Poichè tale ritardo non fa che appesantire la già preoccupante situazione di miseria di quel Comune, specie per quanto attiene alla forte disoccupazione, l'interrogante si permette prospettare quanto sopra all'onorevole Assessore ai lavori pubblici perchè con la dovuta urgenza provveda a definire la pratica». (52)

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore ai la-

vori pubblici ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

DEL RIO (D.C.), Assessore ai lavori pubblici. L'Assessorato, il 14 aprile dello scorso anno, richiamò l'attenzione del Provveditorato alle opere pubbliche sulla precedente nota del 3 febbraio, con la quale l'Amministrazione provinciale di Nuoro comunicava di non potere, per esaurimento dei fondi, completare i lavori di costruzione del primo lotto della strada Talana-Villagrande. Ritengo opportuno riprendere sin dall'inizio lo svolgersi di quella pratica.

Il decreto ministeriale 15 febbraio 1955, numero 7114, approvava il progetto dei lavori di costruzione del primo lotto della strada Talana-Villagrande, per un importo complessivo di lire 50 milioni, di cui lire 44.400.000 a base d'asta e lire 5.600.000 a disposizione dell'Amministrazione provinciale di Nuoro, così ripartiti: lire 2.385.625 per espropriazione, lire 1.600.000 per riparazioni case danneggiate e lire 1.614.375 per progettazione, direzione dei lavori eccetera. Con lo stesso decreto veniva concesso all'Amministrazione provinciale un contributo statale, in base alla legge Tupini, di 2.500.000 lire. Per far fronte alla spesa dell'opera, l'Amministrazione provinciale contrasse un mutuo di 50 milioni con la Cassa depositi e prestiti. Dalla citata nota dell'Amministrazione provinciale di Nuoro, risulta inoltre che il tracciato della strada ha inizio dalla piazzetta della chiesa parrocchiale di Talana ed attraversa tutto il centro abitato fino alla periferia per una lunghezza di 245 metri e prosegue fino al successivo raccordo per metri 758. I lavori però sono partiti dalla periferia fino al raccordo, e non dall'interno dell'abitato, in quanto l'Amministrazione provinciale non è riuscita a contenere la spesa per le espropriazioni nei limiti previsti. Risulta infatti necessaria una spesa di lire 10.584.000, anzichè di 2.385.625 lire, come previsto nel progetto.

La spesa per i lavori già eseguiti e contabilizzati e per quelli da eseguire, relativi alle rifiniture delle varie opere, nel tratto compreso tra la periferia dell'abitato ed il raccordo,

IV LEGISLATURA

XLIX SEDUTA

15 MARZO 1962

raggiunge complessivamente la somma di 48.316.000 e può quindi essere sostenuta col mutuo di 50 milioni. Ma, non essendo i restanti fondi sufficienti ad eseguire i lavori del tratto interno dell'abitato — della lunghezza di metri 245 —, l'Amministrazione provinciale richiese l'intervento diretto del Provveditorato alle opere pubbliche, il quale fece osservare che, se l'Amministrazione provinciale avesse promosso l'espropriazione degli immobili all'interno dell'abitato di Talana senza poi eseguire i previsti lavori, sarebbe potuta incorrere nella retrocessione prevista dall'articolo 63 della legge 25 giugno 1865, numero 2359, sulla espropriazione per pubblica utilità.

Ecco, infine, la soluzione proposta dal Provveditorato e condivisa dall'Assessorato. Tenuto presente che il progetto approvato dei lavori fissa una spesa complessiva di 50 milioni, la Amministrazione provinciale di Nuoro dovrebbe presentare un progetto di variante del medesimo importo, nel quale siano previsti i lavori e le espropriazioni che si possono effettivamente eseguire con la somma di 50 milioni. Così, i lavori e le espropriazioni che non rientrassero in questo progetto — che, naturalmente, dovrebbe essere approvato dal Ministero — sarebbero eseguiti dal Provveditorato alle opere pubbliche con i fondi di sua competenza. Si attendono, quindi, le decisioni dell'Amministrazione provinciale di Nuoro, che ci auguriamo siano rispondenti alla proposta formulata dal Provveditorato alle opere pubbliche e dal nostro Assessorato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bernard per dichiarare se è soddisfatto.

BERNARD (D.C.). La risposta dell'Assessore è esauriente, ed io lo ringrazio anche per l'interessamento che ha dimostrato.

E' sorprendente — dico la verità — che nell'epoca degli sputnik si presentino tante difficoltà per completare 200 metri di strada! I lavori sono sospesi ormai da troppo tempo. Perciò, io vorrei pregare l'Assessore di continuare ad interessarsi affinché, quanto prima è possibile, si superino le complicazioni burocratiche e si possa completare quel piccolo tratto di strada.

Discussione sulla relazione concernente la Commissione paritetica prevista dall'articolo 56 dello Statuto speciale per la Sardegna.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla relazione della prima Commissione concernente la Commissione paritetica prevista dall'articolo 56 dello Statuto speciale per la Sardegna. Relatore l'onorevole De Magistris.

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che non sarebbe dignitoso né vantaggioso per questa assemblea se, esaminando il problema della Commissione paritetica, ci limitassimo semplicemente a prendere atto della sentenza della Corte Costituzionale con la quale si dichiara la illegittimità costituzionale della legge regionale 16 giugno 1959, concernente disposizioni relative al turismo. Non sarebbe dignitoso, avendo questa assemblea durante la terza legislatura pronunciato un parere — con voto, se non erro, unanime — completamente opposto alla sentenza della Corte Costituzionale. E non sarebbe vantaggioso, perchè, accanto agli aspetti strettamente giuridici e costituzionali del problema, altri ve ne sono di natura prevalentemente politica, su cui non è necessario soffermarsi.

Con tutto il rispetto dovuto alla massima Magistratura costituzionale, ritengo si possa affermare che la sentenza della Corte risponda più ad esigenze di opportunità che a criteri esclusivamente giuridici. Dice infatti il citato articolo 56: «Una Commissione paritetica di quattro membri, nominata dal Governo della Repubblica e dall'Alto Commissario per la Sardegna, sentita la Consulta regionale, proporrà le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, nonché le Norme di attuazione del presente Statuto». A parte il fatto che tale disposizione è contenuta nelle norme transitorie e finali dello Statuto, appare chiaro che la Commissione non poteva

non avere una funzione provvisoria e temporanea, perchè doveva rapidamente proporre le norme necessarie a completare il testo approvato dalla assemblea costituente, per porre il nuovo ente che sorgeva, la Regione Autonoma della Sardegna, in condizioni di esercitare pienamente le sue competenze legislative e le sue funzioni amministrative. Ed è significativo, in proposito, che non sia stato previsto nello Statuto l'organo che avrebbe dovuto sostituire l'Alto Commissariato e Consulta, il cui mandato aveva una scadenza precisa, per la nomina dei rappresentanti regionali che costituiscono la Commissione paritetica. Questa è una prova lampante della volontà del legislatore costituente di assegnare alla Commissione paritetica compiti immediati e provvisori.

Ma non basta. Il secondo comma dell'articolo 56 dice: «Tali norme saranno sottoposte al parere della Consulta o del Consiglio regionale e saranno emanate con decreto legislativo». Cioè, il legislatore si è preoccupato della eventualità che la Commissione paritetica non esaurisse il suo compito provvisorio nel tempo compreso tra approvazione dello Statuto ed elezione del Consiglio regionale, ed ha previsto che le norme formulate dalla Commissione paritetica, anzichè al parere della Consulta, fossero allora sottoposte a quello del Consiglio regionale. Era sottinteso, con ciò, che la Commissione paritetica potesse durare in carica ancora qualche anno dopo la nascita della Regione, ma non oltre.

Altra riprova del carattere provvisorio e temporaneo attribuito alla Commissione si ha osservando la data dei due decreti legislativi con cui sono stati emanati i due gruppi di Norme di attuazione: 19 maggio 1949 il primo, a pochi giorni di distanza dalle elezioni regionali; 19 maggio del 1950 il secondo, ad appena un anno dalla nascita della Regione.

L'articolo 25 del secondo gruppo di Norme di attuazione afferma proprio che «con successivi decreti saranno emanate le altre Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, a termini dell'articolo 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 3». Ma dalla data del 19 maggio 1950 non si sono avuti

altri decreti di Norme di attuazione, e sono passati ben dodici anni! Ed è qui, onorevoli colleghi, che nasce il problema politico. C'è da chiedersi, infatti, come è possibile che il Governo da un lato e la Giunta regionale dall'altro, siano stati così a lungo insensibili ad una esigenza fondamentale per la vita e l'attività legislativa e amministrativa della Regione. Il comportamento del Governo si spiega abbastanza facilmente, perchè rientra perfettamente nella linea politica intesa a non attuare la Costituzione in generale, ed a sabotare le Regioni in particolare. Questa è stata la linea politica caratteristica di tutti i Governi centristi. La mancata emanazione delle altre Norme di attuazione del nostro Statuto si accorda con il sabotaggio, ad esempio, dell'articolo 13, che si è protratto per oltre dieci anni; con il sabotaggio dell'articolo 8, che provocò, come voi ricorderete, le dimissioni dell'onorevole Alfredo Corrias; con il continuo rinvio, per i motivi più speciosi, di numerose leggi regionali. Nè va dimenticato che il Governo ha avversato per tanti anni la costituzione della Corte Costituzionale — noi stessi dovemmo pronunciarcene, come Consiglio regionale, proprio per ottenere che venisse finalmente costituita — nel timore che essa potesse, in qualche modo, ostacolare la marcia verso il regime accentratore e dispotico, intrapresa dalla Democrazia Cristiana con i suoi alleati di sempre.

Quanto alla acquiescenza delle varie Giunte regionali alla linea politica del Governo per quanto riguarda, in particolare, le Norme di attuazione, vi è da dire che essa era la diretta conseguenza della politica sostanzialmente negatrice dell'autonomia perseguita dalla Democrazia Cristiana sarda in fraterna alleanza con i partiti centristi e talvolta con i partiti di destra.

Ecco la responsabilità politica dei Governi e delle Giunte regionali centriste o monocolori. Un qualunque Governo responsabile avrebbe, nel breve giro di due o tre anni, agito per emanare tutte le Norme di attuazione necessarie affinché la Regione potesse tranquillamente assolvere ai suoi compiti nell'ambito delle sue competenze. Ed una qualunque Giunta regionale non

disposta all'acquiescenza avrebbe trovato mezzi e modi per indurre il Governo a tener fede agli impegni costituzionali. Se ancora oggi, onorevoli colleghi, siamo costretti a piatire indispensabili Norme di attuazione, se ancora oggi discutiamo sulla Commissione paritetica, la responsabilità è della Democrazia Cristiana in primo luogo e dei suoi alleati sardisti, così ossequienti... (*interruzione dell'Assessore Melis*). Onorevole Melis, nessuna delle leggi di sua iniziativa si riferisce ai settori in cui sono necessarie le Norme di attuazione...

CONTU ANSELMO (P.S.d'A.), *Assessore all'igiene e sanità*. Ma se la sentenza della Corte Costituzionale riguarda proprio uno di quei settori!

ZUCCA (P.S.I.). Onorevole Contu, la legge cui ella si riferisce è del 1959. Voi avete sopportato per nove anni la mancanza delle Norme di attuazione, che avrebbero permesso alla Regione di esercitare pienamente le competenze amministrative in tutti i settori non contemplati dai primi due gruppi di Norme di attuazione. L'iniziativa, l'avete presa soltanto nel 1959, cioè a nove anni di distanza dal maggio del 1950, data di emanazione del secondo e, finora, ultimo gruppo delle Norme di attuazione. Per tanti anni alla Regione è stato sottratto un campo d'azione vastissimo, qual è quello che ancora rimane senza Norme di attuazione, e questo è accaduto con il beneplacito del Partito Sardo d'Azione, fedele alleato della Democrazia Cristiana. Con i partiti di destra non me la prendo, perchè — logicamente — quando appoggiavano una Giunta monocolore non si occupavano di queste cose, essendo antiautonomisti...

CONTU ANSELMO (P.S.d'A.), *Assessore all'igiene e sanità*. Ma se tutti abbiamo sostenuto che Norme di attuazione non se ne dovessero più fare!

ZUCCA (P.S.I.). Onorevole Contu, questo è un altro discorso. Abbiamo sostenuto...

CONTU ANSELMO (P.S.d'A.), *Assessore all'igiene e sanità*. Noi e voi abbiamo sostenuto sempre che non si dovessero emanare più Norme di attuazione.

ZUCCA (P.S.I.). Onorevole Contu, mi permetta, abbiamo dovuto sostenere quel che ella dice, quando, dopo nove anni, la Commissione paritetica non esisteva più ed il Governo non aveva emanato nessuna delle Norme di attuazione...

MELIS (P.S.d'A.), *Assessore all'industria e commercio*. L'abbiamo sostenuto molto prima!

ZUCCA (P.S.I.). E' evidente, insomma, che la Commissione avrebbe dovuto esaurire il suo compito entro il 1950 o, al massimo, il 1951. E' per questo che il mandato affidatole deve ritenersi definitivamente scaduto. Nel 1959, quando il Governo, dopo averci sabotato per nove anni con l'acquiescenza delle varie Giunte regionali, ci ha riproposto il problema, noi, giustamente, ci siamo ribellati.

L'inadempienza dell'articolo 56 dello Statuto comporta soprattutto una responsabilità politica, oltre che giuridica. C'è da chiedersi: come hanno fatto le varie Giunte regionali a fare a meno di Norme di attuazione indispensabili per poter operare in tanti settori? Non c'è che una risposta: hanno voluto rinunciare ad esercitare tutte le competenze legislative e amministrative che spettavano alla Regione. Altrimenti, avrebbero preso decisamente posizione nel 1951, nel 1952, nel 1953, nel 1954, nel 1955 e via di seguito. Lo scontro con il Governo si sarebbe verificato molto prima, e la eventuale sentenza della Corte Costituzionale sarebbe stata emessa molto prima del 1959, e la Regione non si troverebbe ancora oggi impedita nell'esercizio di parte delle sue competenze. La legge regionale sul turismo, che ha provocato la sentenza, è appena del 16 giugno 1959; e non dobbiamo nemmeno dimenticare che si è aspettato circa dieci anni per dare inizio all'attuazione dell'articolo 46 dello Statuto, concernente il controllo sugli atti degli Enti locali. Per tanti anni, i Gruppi di maggioranza e la Giunta re-

IV LEGISLATURA

XLIX SEDUTA

15 MARZO 1962

gionale hanno lasciato inapplicati ben sei degli articoli fondamentali dello Statuto.

MELIS (P.S.d'A.), *Assessore all'industria e commercio*. Ma non è vero, perchè dell'attuazione dell'articolo 46 si parlò già nel 1954.

ZUCCA (P.S.I.). Onorevole Melis, se ne poteva parlare fin dal 1952. Chi fa le leggi, in una assemblea legislativa, in pratica, è la maggioranza. Poichè voi facevate parte della maggioranza, se aveste voluto attuare veramente l'articolo 46, l'avreste fatto molto prima...

MELIS (P.S.d'A.), *Assessore all'industria e commercio*. Quando se n'è presentata l'occasione ne abbiamo approfittato. Non bisogna dimenticare che si sono verificate, in questi anni, varie crisi di Giunta.

ZUCCA (P.S.I.). Malgrado le crisi siano state molte, in questi anni, non si può ragionevolmente sostenere che esse hanno sottratto tutto il tempo necessario per dedicarsi all'attuazione dello Statuto. Mi pare che la scusa si regga in piedi soltanto con le stampe!

CONTU ANSELMO (P.S.d'A.), *Assessore all'igiene e sanità*. La Corte Costituzionale ha cominciato a funzionare nel 1956.

ZUCCA (P.S.I.). Che cosa c'entra la Corte Costituzionale? Se vogliamo ragionare, facciamo seriamente. Non è la Corte Costituzionale che deve emanare le Norme di attuazione! Onorevole Contu, non divaghiamo. Io sto lamentando che il Governo dopo tanti anni, nonostante una chiara disposizione dello Statuto, non ha ancora emanato Norme di attuazione, col parere nostro, Norme che sono necessarie alla Regione per esercitare tutte le competenze che le spettano. D'altra parte, l'articolo 2 del secondo gruppo delle Norme di attuazione presentava il pericolo di rendere le nostre leggi, impugnate dal Governo, praticamente nulle, in attesa che la Corte Costituzionale venisse insediata. A maggior ragione, quindi, il Governo aveva il dovere, emanando le altre Norme di

attuazione, — e le Giunte dovevano adoperarsi per lo stesso scopo — di dare alla Regione la possibilità di legiferare in tutte le materie di sua competenza. Questo io sostengo, e mi pare che sia difficile contrapporre qualche considerazione seria.

Onorevole Assessore all'industria, ella, l'altro giorno, ha rivendicato al suo partito il merito di aver indotto la Democrazia Cristiana a compiere delle azioni cui la stessa si era rifiutata per tanti anni, ed ha citato il caso di Carbonia — che non era probabilmente il più indicato —; però sta di fatto che nel 1949 vi eravate ben alleati con la Democrazia Cristiana. La prima cosa che dovevate ottenere era il rispetto delle Norme dello Statuto, cioè l'emanazione di tutte le Norme di attuazione. Invece, benchè abbiate collaborato a varie riprese, con intervalli più o meno lunghi, con la Democrazia Cristiana, dopo dodici anni, ancora oggi, noi dobbiamo chiedere al Governo l'emanazione di queste Norme in non poche materie.

In realtà, onorevoli colleghi, se si fa un esame obiettivo di 12 anni di autonomia, c'è veramente da rimanere esterrefatti di fronte alla negligenza, alla passività, alla acquiescenza, al sabotaggio del Governo ed al nullismo che la Giunta ha dimostrato. Per esempio, abbiamo speso miliardi per il turismo senza poter — lo dimostra la legge impugnata — esercitare la competenza legislativa ed amministrativa, che lo Statuto ci attribuisce in questo settore. Competenza che, fra l'altro, è primaria. Lo stesso potrei dire per tutti gli altri settori che rientrano nelle competenze non regolate dai due gruppi di Norme di attuazione finora emanati.

MELIS (P.S.d'A.), *Assessore all'industria e commercio*. Manca il diritto di amministrare.

ZUCCA (P.S.I.). Onorevole Melis, determinate funzioni amministrative, in base allo Statuto, sono state trasferite alla Regione. Sul piano giuridico il trasferimento è avvenuto nel momento in cui lo Statuto diventava legge costituzionale, e le Norme di attuazione avrebbero dovuto operare il trasferimento sul piano concreto, in applicazione dello Statuto, non appena

la Regione è stata creata. Ebbene, per mancanza di queste Norme, in molti settori non abbiamo potuto ancora esercitare le funzioni che ci sono state attribuite. Si è fatto dell'amministrazione, onorevoli colleghi, ma il difficile è amministrare bene. Voi sapete bene cosa pensiamo noi di come sono stati amministrati i soldi della Regione. Abbiamo fatto delle leggi, ma non vantiamoci molto, perchè non abbiamo una legislazione che possa definirsi rivoluzionaria. Se dovessimo esaminare a fondo le leggi che abbiamo emanato, vedremmo che si tratta esclusivamente di provvedimenti per la distribuzione, per di più disordinata, di contributi: provvedimenti che non servono a niente, oltre che per spendere i quattro soldi del bilancio regionale. Io vi sfido a citare una sola legge innovatrice. Vi sfido a citare una legge del genere in materia di Enti locali, dove pur qualche cosa si è fatto, oppure in materia di agricoltura. Che cosa e dove abbiamo innovato? Abbiamo emanato la legge numero 46, che è copia — migliorata, se volete — della 215. Abbiamo approvato la legge numero 44, nella quale veramente non ravviso niente di rivoluzionario. Quali sono le leggi che costituiscono una innovazione rispetto alla legislazione statale? Si tratta, come ho già detto, di provvedimenti indispensabili per spendere i quattro soldi del nostro bilancio.

Abbiamo speso miliardi nel campo del turismo senza poter esercitare nessuna funzione amministrativa. Gli Enti provinciali del turismo, per esempio, non dipendono da noi. E quando abbiamo tentato di esercitare le funzioni che lo Statuto ci attribuisce — è il caso della legge 16 giugno 1959 — il Governo, presieduto — se la memoria non m'inganna — da quel grande e fervente autonomista che è l'onorevole Antonio Segni, *leader* della Democrazia Cristiana sarda, ha prima rinviato la nostra legge, e, dopo che noi l'abbiamo riapprovata, l'ha impugnata di fronte alla Corte Costituzionale. Queste cose possono suonare sgradite ai colleghi della Democrazia Cristiana, ma vanno ricordate, se si vuole mutare prassi. Noi vorremmo sentire dai colleghi democristiani una spiegazione politica, e non di comodo, dell'immobilismo delle Giunte, che ha provocato la no-

stra opposizione intransigente per tanti anni.

Secondo un notissimo proverbio, non tutti i mali vengono per nuocere. Anche la sentenza della Corte Costituzionale, se non altro, serve a richiamare i responsabili alla amara realtà. Oggi paghiamo le conseguenze della inerzia delle maggioranze che si sono succedute in quest'aula. La Giunta è costretta ad attendere che la Commissione paritetica, riesumata a distanza di dieci anni, si degni di redigere altre Norme di attuazione e che il Governo si degni di emanarle. Il Consiglio regionale è costretto al rango di semplice organo consultivo...

CONTU ANSELMO (P.S.d'A.), *Assessore all'igiene e sanità*. Il Parlamento stesso si troverebbe nella nostra posizione, se la Corte Costituzionale dichiarasse l'illegittimità di una sua legge!

ZUCCA (P.S.I.). Onorevole Contu, ella, forse, non mi ha seguito con attenzione. Ho detto che il Consiglio regionale è stato degradato da assemblea legislativa ad organo consultivo...

CONTU ANSELMO (P.S.d'A.), *Assessore all'igiene e sanità*. Il fatto è, onorevole Zucca, che il suo discorso ha poco costruito.

ZUCCA (P.S.I.). Che di fronte ad una sentenza della Corte Costituzionale il Consiglio regionale e il Parlamento si trovino nella stessa posizione, è fuori discussione. Io sostengo, però, che il Consiglio regionale è valutato alla stregua della vecchia Consulta regionale. Mi dispiace che lei fosse consultore, e non intendo offenderla per questo! Io mi riferisco solo al fatto che il Presidente della Giunta, quando dovrà nominare i rappresentanti regionali della Commissione paritetica, chiederà al Consiglio regionale non una decisione, ma un semplice parere, di cui tener conto o meno. Assistiamo, cioè, ad un mutamento di rapporti fra organo esecutivo e legislativo, perchè il Consiglio regionale, anzichè disporre, esprimerà un parere, che la Giunta potrà benissimo disattendere. Ecco ciò che volevo dire...

IV LEGISLATURA

XLIX SEDUTA

15 MARZO 1962

MELIS (P.S.d'A.), *Assessore all'industria e commercio*. Ma quali sono le cause?

ZUCCA (P.S.I.). Se ci troviamo in queste condizioni, è per colpa del Gruppo democratico cristiano e degli alleati che l'hanno sostenuto...

MELIS (P.S.d'A.), *Assessore all'industria e commercio*. Se si fossero anticipati certi provvedimenti, le condizioni di oggi si sarebbero verificate prima allo stesso modo.

ZUCCA (P.S.I.). Onorevole Melis, sto parlando da un pezzo e non sono riuscito ancora a spiegare che se noi, dieci anni fa...

PAZZAGLIA (M.S.I.). Onorevole Zucca, lei non sta parlando molto chiaramente.

ZUCCA (P.S.I.). Se il collega del Movimento Sociale Italiano non capisce bene, non è necessariamente colpa mia.

Onorevoli colleghi, io sto sostenendo che, se la Giunta regionale avesse, come era suo dovere, chiesto al Governo, nel 1950-'51, il rispetto dell'articolo 56 dello Statuto, tutte le Norme di attuazione sarebbero state da tempo emanate e noi non avremmo dovuto approvare la legge 16 giugno 1959 e non ci troveremmo dinanzi ad una sentenza della Corte Costituzionale che dichiara l'illegittimità di quella legge. E' chiaro, onorevole Pazzaglia?

CONTU ANSELMO (P.S.d'A.), *Assessore all'igiene e sanità*. Il Consiglio ha sempre dichiarato che altre Norme di attuazione non se ne dovessero fare.

ZUCCA (P.S.I.). Io ricordo che il Consiglio si è dichiarato così per la prima volta nel 1959. Diversamente, non si sarebbe aspettato fino a quell'anno per far leggi di attuazione dello Statuto! *(Interruzioni)*.

Insomma, mi si vuol dimostrare che il Governo non avrebbe dovuto impugnare la legge 16 giugno 1959? Benissimo, ma allora si aggraverebbe il nostro giudizio sul Capo del Governo in carica nel 1959. Se i precedenti Governi, in-

fatti, avessero lasciato passare leggi regionali di attuazione dello Statuto, allora l'azione dello onorevole Segni, che impugnava una di tali leggi, sarebbe ancora peggiore. D'altra parte, io non ricordo in quale occasione noi, durante i primi anni di attività del Consiglio regionale, abbiamo discusso la questione delle Norme di attuazione. Comunque, se anche avessimo dichiarato che il mandato della Commissione paritetica scadeva al momento della costituzione del Consiglio regionale, avremmo sbagliato, perchè il ricordato articolo 56 ammette il contrario...

MELIS (P.S.d'A.), *Assessore all'industria e commercio*. Questo valeva nel 1950 come nel 1959.

ZUCCA (P.S.I.). No, c'è una bella differenza. Ma che ragionamenti facciamo, onorevole Melis? In conclusione, noi del Gruppo socialista ci auguriamo che l'attuale situazione, assurda ed umiliante — questo schiaffo in piena faccia! —, serva almeno di lezione a tutti noi, ed in particolar modo alla maggioranza, per farci riacquistare il senso completo delle nostre responsabilità. E' nostro dovere consolidare il prestigio dell'Istituto autonomistico e difenderne le competenze e le funzioni.

Pare a noi, d'altra parte, che sia giunto il momento di porre mano seriamente allo studio delle norme dello Statuto che si siano rivelate equivocate, incomplete e inadeguate, e di proporre la modifica. Onorevoli colleghi, voi sapete che nel passato il Gruppo socialista si è sempre dimostrato restio, o quanto meno estremamente prudente, nel prospettare la possibilità di una revisione delle norme dello Statuto. Noi eravamo perfettamente consapevoli dei rischi che presentava il clima politico antiregionalista esistente a Roma. Una volta promossa la revisione dello Statuto, le modifiche sarebbero potute essere a nostro danno. Oggi, invece, ci pare che...

DEL RIO (D.C.), *Assessore ai lavori pubblici*. Lei parla di revisione delle Norme di attuazione o dello Statuto?

ZUCCA (P.S.I.). Sto auspicando la revisione dello Statuto, qualora si riveli necessaria. Ci pare che oggi il clima politico anche in questo campo tenda a mutare. A Napoli, la Democrazia Cristiana ha rivalutato le Regioni, tanto vilipesa per dieci anni. Ed il Governo Fanfani ha assunto impegni abbastanza precisi per costituire sollecitamente le Regioni in tutta Italia. Da ciò dovrebbe ovviamente dedursi che sia intervenuto un mutamento dell'atteggiamento del Governo e del Parlamento anche nei confronti delle Regioni a Statuto speciale e della Regione Sarda in modo particolare. Noi riteniamo che sia necessario nominare e far funzionare seriamente una Commissione consiliare — alla quale la Giunta potrà dare il suo contributo — che affronti il problema della revisione di certi articoli dello Statuto. Si dovrebbe cominciare dal famigerato articolo 56, che costituisce una palla al piede della Regione, dopo l'interpretazione che ne ha dato la Corte Costituzionale.

Infine, una raccomandazione all'onorevole Presidente della Regione. Quando proporrà al Consiglio il nome dei rappresentanti regionali nella Commissione paritetica, ricordi che nel Consiglio esiste, oltre che una maggioranza forte e robusta, anche una minoranza modesta, ma combattiva. In secondo luogo, ritengo sarà opportuno scegliere persone esperte in materia di diritto costituzionale e, soprattutto, che credano veramente nell'autonomia e siano fermamente decise a difendere i diritti e le competenze riconosciute dallo Statuto alla Regione Autonoma della Sardegna. (*Consensi a sinistra*).

PRESIDENTE. Dovrei dare la parola all'onorevole Soggiu Piero, che è però assente dalla aula. Dopo di lui è iscritto a parlare l'onorevole Congiu. Ne ha facoltà.

CONGIU (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli consiglieri, nessuno di noi ritengo abbia in animo di affrontare il problema che ci sta di fronte alla luce di sole considerazioni giuridiche. Queste, quand'anche fossero rilevanti, po-

trebbero, caso mai, interessare e studiosi e magistrati. Tutto quanto era da dirsi sull'efficacia della sentenza e, dunque, sui conseguenti adempimenti che il Consiglio regionale deve affrontare, è contenuto nella relazione che la prima Commissione ha presentato al nostro esame. La alternativa che si è presentata può tutt'al più tornare a merito della scrupolosità della prima Commissione, la quale ha affacciato l'ipotesi che si potesse opportunamente deliberare di procedere con urgenza alla revisione costituzionale dell'articolo 56 dello Statuto.

E' per noi superfluo sottolineare lo stato di necessità nel quale ci troviamo, spinti come siamo a tutelare l'osservanza delle Norme contenute nello Statuto speciale, e pur convinti che meglio si esplicherebbe tale tutela se si potessero immediatamente attribuire alla Regione, qualunque sia la procedura che viene proposta, tutte le competenze che le spettano, anche accettando, se così è necessario, la nomina di un'altra Commissione paritetica per avere le nuove e, auspichiamo, definitive Norme di attuazione nonché quelle relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione.

Ci sia consentito, con senso di equilibrio e con fermezza, di indicare le responsabilità che nascono dalla constatazione già fatta dal collega Zucca. E, cioè, che lo Statuto speciale è stato approvato sin dal 31 gennaio 1948, e ancora oggi, 15 marzo 1962, a quattordici anni e quarantatre giorni, la Regione Sarda non esercita ancora la pienezza dei poteri e delle competenze, che le vollero attribuire i rappresentanti del popolo italiano accogliendo e testimoniando le aspirazioni storiche del popolo sardo. Siamo nel campo del diritto costituzionale, e la volontà politica assume gran parte nel determinare gli stessi istituti oltre che le procedure.

Della carenza di volontà politica facciamo carico al partito di maggioranza ed ai suoi alleati: in particolare, ai Governi che hanno instaurato una procedura costituzionale entro cui si potesse irretire l'attuazione dello Statuto; ed alle Giunte regionali, in sottordine, che si sono rassegnate alla situazione e l'hanno subita sen-

za proporsi di affrontare la volontà politica che la determinava.

Non desta la nostra meraviglia il fatto che i Governi succedutisi dal 1949 abbiano attentato allo Statuto sardo ed a tutta la Costituzione. Sarebbe lunga e persino penosa la denuncia dei fatti, che restano nella storia italiana a contraddistinguere e sottolineare il carattere di inadempienza costituzionale assunto dall'azione dei Governi in quest'ultimo decennio. Ma, per sottolineare questo indirizzo del Governo, basta citare una frase contenuta nel testo dell'impugnativa della legge regionale 16 giugno 1959. La riferisco testualmente: «Il trasferimento di competenza, dallo Stato alla Regione, non può essere altrimenti disposto che con apposita Norma di attuazione per opera dello Stato». Ciò, seppure potesse, per ipotesi, apparire ineccepibile sul piano procedurale, trasforma l'adempimento costituzionale in una concessione dello Stato alla Regione.

Qual è il procedimento costituzionale previsto dall'assemblea costituente? Il ricorso alla Corte Costituzionale è previsto dagli articoli 127 e 134 della Carta costituzionale. E nell'articolo 7 delle disposizioni transitorie e finali si stabilisce che, fino a quando non fosse entrata in funzione la Corte Costituzionale, la decisione sulle controversie indicate nell'articolo 134 della Costituzione — tra le quali quelle di cui ci stiamo occupando — avrebbe dovuto aver luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione stessa. Ci sarebbe poi da ricordare anche l'articolo 2 del secondo gruppo delle Norme di attuazione; ma vediamo piuttosto in quale modo il Governo riuscì ad evitare l'adempimento di queste disposizioni. In due modi. Primo, sostenendo che, in base alla legge costituzionale, per promuovere la questione di legittimità sarebbe sufficiente presentare il ricorso nei termini decorrenti dalla data del decreto che fissava la prima adunanza della Corte Costituzionale. Si poneva così un'ipoteca di sospensiva su tutte le leggi impugnate. Secondo, non convocando la Commissione paritetica prevista dall'articolo 56 dello Statuto, non provvedendo cioè ad emanare le Norme di attuazione.

E' innegabile che il Governo si è giovato della sua interpretazione delle Norme costituzionali per trasformare l'istituto del rinvio, valido sul terreno giuridico, in uno strumento politico. Questo è avvenuto concretamente. La ritardata nomina della Corte Costituzionale ha consentito al Governo di usare la facoltà di ricorso per bloccare la competenza legislativa della Regione. Quante leggi furono impugnate con questo scopo? Quale fu l'importanza delle leggi impugnate e, soprattutto, quali furono i motivi che il Governo addusse per promuovere la questione di legittimità costituzionale? Leggete ciò che è riportato nella sentenza della Corte Costituzionale numero 20 del 26 giugno 1956. Il costituente avrebbe dato al Governo una delega per emanare le norme integrative o di completamento del precetto statutario... (*interruzioni*). L'autonomia legislativa che Statuto e Norme di attuazione conferiscono alla Regione creerebbe una specie di concorso di fonti giuridiche. Si arriverebbe, come dice bene uno studioso che sostiene l'autonomia, all'assurdo per cui in uno Stato che ha come fonte legislativa normale il Parlamento, si sia creata un'altra fonte di produzione legislativa, sia pure parlamentare, sia pure con una competenza molto limitata per materia, ma destinata in realtà ad operare all'infinito.

La volontà politica del Governo di attentare allo Statuto regionale si è manifestata anche durante il periodo in cui funzionava la Commissione paritetica. Le Norme di attuazione, emanate allora, limitano lo Statuto; tanto è vero che gran parte delle sentenze della Corte Costituzionale provocate dalla Regione cambiano alcune di queste disposizioni.

Quindi, l'esistenza di una volontà politica tendente non tanto a rivendicare una prerogativa dello Stato, quanto a limitare la sfera di competenze autonomistiche riconosciute dalla Costituzione, è testimoniata dal fatto che le Norme di attuazione, che avrebbero dovuto solamente contenere disposizioni del tutto formali — per esempio, il passaggio degli uffici e così via — sono diventate invece la base per una serie di interpretazioni restrittive dello Statuto della Regione Sarda. Perciò, si è affermato ne-

IV LEGISLATURA

XLIX SEDUTA

15 MARZO 1962

gli stessi ricorsi che lo Statuto sembrerebbe essere diventato una legge quadro di cui le Norme di attuazione dovrebbero essere leggi concrete, e non solo di attuazione o interpretative. Quando il ricorso all'impugnativa, con la nomina della Corte Costituzionale, divenne meno efficace, il Governo, per perseguire i suoi scopi, non riconvocò più la Commissione paritetica.

Del problema della Commissione si è già occupato il Consiglio regionale più volte, ed io conosco la posizione giusta e legittima che nel 1958 esso assunse. Ora, tutto fa supporre che il problema non sia stato dal Governo considerato nella giusta luce. Lo Statuto sardista del 10 gennaio 1946 non prevedeva la Commissione paritetica, mentre lo Statuto democristiano del 7 aprile del 1946 prevedeva un organo di coordinamento con sede a Cagliari. Il progetto redatto dalla Consulta prevedeva la Commissione paritetica nelle norme «transitorie». Disposizione finale ve ne era una soltanto e veniva dopo. La Costituente, il 28 gennaio del 1948 e nelle sedute successive, esaminò questo testo e lo approvò. Resterebbe da sapere, da un punto di vista storico, chi ha aggiunto al titolo, disposizioni «transitorie», le parole «e finali». Lo Statuto fu approvato con quelle quattro norme che noi oggi conosciamo sotto il titolo «disposizioni transitorie e finali», ma il titolo originario era solo «disposizioni transitorie». E' chiaro che, inserendo la disposizione che istituiva la Commissione paritetica tra le transitorie, si intendeva definire il carattere di questa, nonché delle Norme di attuazione che avrebbe dovuto emanare. Le Norme di attuazione, cioè, non tanto dovevano stabilire una esemplificazione, materia per materia, dei rapporti tra Stato e Regione, ma dovevano fissare dei principi di carattere generale che la legge regionale avrebbe dovuto rispettare.

Questa è la interpretazione di cui noi facciamo testimonianza, e che non si trova in contrasto con la posizione assunta dal Consiglio regionale. Posizione senz'altro giusta, anche se, forse, poteva sembrare eccessivamente rigida, perchè il mandato della Commissione paritetica non poteva considerarsi che scaduto, visto che era rimasto inoperante per tanto tempo.

Vorrei indicare qualche responsabilità politica delle Giunte che si sono succedute in questi anni. Io ricordo il saluto che l'attuale Presidente della Regione, onorevole Efisio Corrias, portò al terzo Convegno di studi giuridici della Regione, nell'aprile del 1959, in cui è contenuto un accenno al problema — che si presentava allora alla Regione — delle Norme di attuazione. Senza esprimere un giudizio o una volontà politica, egli — come se si trattasse non di un Presidente della Regione investito di una precisa responsabilità, che si manifesta anche nei problemi squisitamente giuridici — sosteneva che potevano essere validi sia i motivi a favore che quelli contro le Norme di attuazione. Penso che, anche da questo ricordo solamente, ci si possa fare una idea chiara del comportamento della Giunta regionale.

Concludendo, la Giunta regionale deve far presto a ricostituire la Commissione paritetica e ad ottenere che vengano emanate tutte le Norme di attuazione. E sia ben chiaro che la limitazione dei poteri e delle competenze statutarie della Regione è stata tenacemente perseguita dal Governo per quattordici anni con la acquiescenza delle Giunte regionali. L'istituto del rinvio è servito al Governo unicamente in funzione antiautonomistica.

Infine, si dia corso — finalmente è giunto il momento politico! — alla revisione della Carta statutaria per quanto concerne sia l'articolo 56 e sia, profittando dell'occasione, tutte quelle disposizioni che limitano e costringono nello spirito e nella lettera l'Istituto di cui siamo rappresentanti. (*Approvazioni a sinistra*).

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio proseguiranno domani alle ore 10 e 30.

La seduta è tolta alle ore 19 e 40.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Avv. Marco DiKberto

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari
Anno 1962